



Investimenti XI Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.m 6 agosto 2024 sull'incentivo al ricambio del parco veicolare

FAI INFORMA 168/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre u.s è stato pubblicato il [decreto MIT del 6 agosto u.s.](#), contenente le **modalità di erogazione dei contributi agli investimenti per l'anno 2024,** previsti a beneficio delle imprese di autotrasporto regolarmente iscritte al REN e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quello dell'autotrasporto di cose in conto terzi.

Gli investimenti finanziabili sono quelli avviati a partire dal 14 settembre u.s (data successiva all'entrata in vigore del d.m, che coincide con la pubblicazione in G.U – vedi art. 9, ultimo periodo), con ultimazione entro la scadenza che verrà specificata con il successivo decreto direttoriale (art. 3.3 e art. 7.2).

Rispetto alle precedenti versioni, il decreto ministeriale prevede tre novità interessanti.

1. La prima è legata all'incentivo alla rottamazione di veicoli più inquinanti di categoria ecologica EURO IV o Euro 4 o inferiore, valido per tutte le categorie di beni incentivabili, per cui:

- la rottamazione di un mezzo delle caratteristiche sopra indicate, da diritto ad un contributo più alto rispetto alla misura ordinaria;
- le domande saranno esaminate con priorità rispetto alle altre, entro il raggiungimento delle soglie limite dedicate, ovvero:
 - 500.000 € per l'acquisizione di veicoli ad alimentazione alternativa;
 - 5 mln € per la radiazione per rottamazione di automezzi di massa pari o superiore a 3,5 ton con contestuale acquisizione di veicoli nuovi conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6 E.

Una volta raggiunti questi massimali, la rottamazione del veicolo Euro IV, Euro 4 o inferiore non darà diritto a maggiorazioni e, inoltre, le domande saranno trattate secondo l'ordine d'arrivo (vedi artt. 5.2 e 5.5 del d.m). Nel caso residuassero delle somme dal tetto di 5 mln € di cui sopra, le stesse saranno utilizzate per finanziare i contributi per la radiazione per rottamazione di classe superiore (art. 5.5 d.m).

2. Altra novità è collegata alla precisazione contenuta all'art.2.1, lett.b) sui veicoli rottamati, che devono essere della stessa tipologia di quelli acquisiti: intendendosi come tali i mezzi con massa compresa nell'intervallo definito all'art. 5 del d.m, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto.
3. Infine terza novità, frutto di una espressa richiesta della scrivente che ha trovato concorde il MIT, è legata all'inserimento, tra i beni agevolabili "*delle acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relativi alle cisterne, nonché allo standard ADR*".

Per questa tipologia di beni è stata riservata una fetta (nel limite di 200.000 €) dello stanziamento complessivo di 7,5 mln € previsto per la categoria dei rimorchi e semirimorchi utilizzabili nell'intermodale e per il trasporto in regime A.T.P (vedi art. 5.10); inoltre, da quanto si legge nella tabella 3, le istanze verranno esaminate con diritto di precedenza sulle altre pervenute della predetta categoria di investimenti.

La ripartizione dello stanziamento di **25 mln €** ricalca quella degli scorsi anni (con la novità, appena citata dei contenitori per il trasporto di liquidi pericolosi), e quindi:

- a. **€ 2.500.000** per l'acquisizione di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*Full Electric*) nonché per l'acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b. **€ 15.000.000**, per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E nonché Euro 6 E di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton;
- c. **€ 7.500.000**
 - per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa *UIC 596-5* e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa *IMO* e dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica.

- per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton. allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- per le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relativi alle cisterne, nonché allo standard ADR” (somma riservata: massimo 200.000 €)

I contributi verranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all'ordine di presentazione delle domande a partire dalla data che verrà indicata con successivo decreto direttoriale. Lo stesso d.d. potrà eventualmente rimodulare le risorse, sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di investimenti (artt. 3.1 e 3.2 del d.m).

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche (es. Nuova Sabatini), incluse quelle concesse a titolo “*de minimis*” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (art.2.3).

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l'Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A) (art. 8).

L'importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare € 550.000 e, in caso di eccedenza, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa (art.2.4). L'importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio (art 2.5)

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30.06.2028, a pena di revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del beneficio anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento del beneficio (art. 2.6)

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell'entrata in vigore del decreto in commento (art.2.7).

Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, si riportano più avanti le tabelle allegate al d.m, dove sono state riepilogati – per ciascuna categoria di beni incentivabili – gli importi dei contributi con le relative maggiorazioni (incluse quelle previste per la rottamazione di mezzi Euro IV o Euro 4 o inferiori).

TABELLA 1
Risorse di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica - art. 5, commi 1 e 2 -				
Alimentazione	Massa complessiva	Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato	Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato	
			Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E.	Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore
CNG	da 3,5 t a 7 t.	4.000,00 euro	1.000,00 euro	3.000,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	7.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	15.000,00 euro
LNG	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	7.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	15.000,00 euro
IBRIDA (diesel/elettrico)	da 3,5 a 7 t.	4.000,00 euro	1.000,00 euro	3.000,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	9.000,00 euro	1.000,00 euro	7.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	15.000,00 euro
ELETTRICA	da 3,5 a 7 t.	14.000,00 euro	1.000,00 euro	3.000,00 euro
	oltre 7 t e fino a 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	7.000,00 euro
	oltre 16 t.	24.000,00 euro	1.000,00 euro	15.000,00 euro
DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA	fino a 3,5 t.	2.000,00 euro		

TABELLA 2

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera b)

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E -art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.	7.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.	15.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E - art. 5 comma 5, lett. e.1) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.	3.000,00 euro

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E - art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.	14.000,00 euro
Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.	30.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E -art. 5 comma 5, lett. e.2) -	
Tipo veicolo	Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica
Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.	6.000,00 euro

TABELLA 3

Risorse di cui all'art. 2 comma 1 lettera c)

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 5 comma 7 lett. a) -		
Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del D.M.317/2023	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione: 3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	Con rottamazione: 5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere - art. 5, comma 7 lett. b) e c) -		
Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t.	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione: 3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	Con rottamazione: 5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.
Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t.	Contributo massimo spettante	
	3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi - art. 5 comma 7 lett. d) - Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00		
Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo <i>Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft</i> conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR.	Contributo massimo spettante	
	Senza rottamazione: 3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*	Con rottamazione: 5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

*In caso di **piccola impresa** il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **media impresa** il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di **grande impresa** il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

A determinate condizioni, il contributo viene maggiorato del 10% in caso di acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta.

Per le attività istruttorie, il MIT – Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto – si avvale della società RAM s.p.a in qualità di soggetto gestore.

Per quanto riguarda la presentazione delle istanze, come già scritto sarà possibile con il meccanismo del click day, a partire dalla data che fissata nel decreto direttoriale di attuazione (ad oggi non ancora disponibile), che indicherà anche le scadenze per la rendicontazione. Ci riserviamo pertanto di fornire queste informazioni, una volta che il d.d. sarà stato emanato.